

**Unione dei Comuni
VALDICHIANA SENESE**

CETONA CHIANGIANO TERME CHIUSI
MONTEPULCIANO SAN CASCIANO
DEI BAGNI SARTEANO SINALUNGA
TORRITA DI SIENA TREQUANDA

SEDE ISTITUZIONALE: Comune di Montepulciano (Siena)

Codice Fiscale 90020700523

SEDE AMMINISTRATIVA: Corso Garibaldi, 10 – 53047 Sarteano (Siena)

☎ 0578/268081

☎ 0578/268082

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO
DI CUI ALL'ART. 42 DELLA L. R. 39/2000
“INTERVENTI A CARATTERE EDILIZIO”**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N.16 DEL 29-12-2008

Unione dei Comuni VALDICHIANA SENESE

Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni associate in materia di vincolo idrogeologico di cui all'Art. 42 L.R. 39/2000

“INTERVENTI A CARATTERE EDILIZIO”

INDICE

	Premessa		
Art. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE	pag.	3
Art. 2	ORGANIZZAZIONE	pag.	3
Art. 3	LAVORI E OPERE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE	pag.	3
Art. 4	LAVORI E OPERE SOGGETTI A DICHIARAZIONE	pag.	4
Art. 5	LAVORI E OPERE SOGGETTI A AUTORIZZAZIONE	pag.	4
Art. 6	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E ALLE DICHIARAZIONI	pag.	4
Art. 7	INIZIO E TERMINE DEI LAVORI	pag.	6
Art. 8	TERMINI DEI PROCEDIMENTI	pag.	7
Art. 9	PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA	pag.	7
Art. 10	VARIANTI	pag.	7
Art. 11	VIGILANZA ED ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI	pag.	7
Art. 12	INTERVENTI ESEGUITI IN DIFFORMITÀ ALLA NORMA	pag.	8
Art. 13	MODULISTICA	pag.	9
Art. 14	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	pag.	9
Art. 15	NORME FINALI E TRANSITORIE	pag.	9

Unione dei Comuni VALDICHIANA SENESE

Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni associate in materia di vincolo idrogeologico di cui all'Art. 42 L.R. 39/2000

"INTERVENTI A CARATTERE EDILIZIO"

PREMESSA

I Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, hanno costituito in data 31.10.2008 l'Unione di Comuni "Valdichiana Senese".

Tra le funzioni e i servizi che l'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, ai sensi dell'art. 6 dello Stato, vi è la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico di competenza comunale, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, Legge Forestale della Toscana, così come modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003 n. 1, di seguito denominata Legge Forestale.

In considerazione di quanto sopra riportato, il presente Regolamento è stato adottato dall'Unione dei Comuni "Valdichiana Senese" con Delibera del Consiglio n. 16 del 29-12-2008, per quanto previsto all'art. 40 della Legge Forestale Toscana e in esecuzione del Capo III del Regolamento Forestale della Toscana, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/R, di seguito denominato Regolamento Forestale della Toscana.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha applicazione nell'ambito dei territori dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda soggetti al Vincolo Idrogeologico, così come disciplinato dalla Legge Forestale, ed è redatto nel rispetto dell'art. 40 della stessa legge nonché del Capo III del Regolamento Forestale della Toscana.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE

La struttura titolare dei procedimenti e dei provvedimenti in materia di vincolo idrogeologico di competenza comunale ai sensi della Legge Forestale è individuata all'interno dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni "Valdichiana Senese".

Le domande, per l'ottenimento dell'autorizzazione o la dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico, sono presentate su apposita modulistica, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento a:

Unione dei Comuni "Valdichiana Senese"
Area Tecnica – Ufficio Vincolo Idrogeologico
Corso Garibaldi, 10
53047 SARTEANO (SI)

Le domande possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso.

Nei casi in cui l'Autorizzazione o la D.I.L. è un sub procedimento di una domanda unica presentata al SUAP, tale struttura provvederà a trasmettere all'Ufficio Vincolo Idrogeologico la relativa documentazione.

ART. 3 - LAVORI E OPERE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE

1. Le opere ed i movimenti di terreno non soggette ad alcun atto autorizzativo (Dichiarazione o Autorizzazione) sono quelle descritte all'art. 98 del Regolamento Forestale della Toscana di cui

Unione dei Comuni VALDICHIANA SENESE

Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni associate in materia di vincolo idrogeologico di cui all'Art .42 L.R. 39/2000

“INTERVENTI A CARATTERE EDILIZIO”

al decreto del Presidente della Giunta Regionale n.48/R del 8 agosto 2003, purché attuate nel rispetto delle norme tecniche generali in esso contenute al capo I, sezione II del titolo III . I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 98 sono eseguibili alle condizioni di cui al comma 1 dello stesso e attuate nel rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni indicate per ciascun intervento nel citato articolo.

2. Le opere ed i movimenti di terreno di cui all'art. 99 del Regolamento Forestale della Toscana” (D.P.G.R. n. 48/R-03) sono eseguibili alle condizioni di cui al comma 1, purché attuate nel rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni indicate per ciascun intervento nel citato articolo.

ART. 4 - LAVORI E OPERE SOGGETTI A DICHIARAZIONE

Le opere, i lavori di manutenzione e i movimenti di terreno eseguibili con Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.L.) sono quelle di cui all'art. 100 del Regolamento Forestale della Toscana, purché siano attuate in ottemperanza delle specifiche condizioni e prescrizioni indicate per ciascun intervento nel citato articolo e nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del titolo III dello stesso regolamento.

ART. 5 - LAVORI E OPERE SOGGETTI A AUTORIZZAZIONE

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 3 e 4 e come disposto dall'art. 101 del Regolamento Forestale, le opere ed i movimenti di terreno non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 42, comma 5 della Legge Forestale.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E ALLE DICHIARAZIONI

Le domande di Autorizzazione e le Dichiarazioni di Inizio Lavori conterranno tutte le informazioni relative alle generalità dei richiedenti e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia. Le domande e le comunicazioni sono presentate nei modi di cui al precedente art. 2 su apposita modulistica di cui al successivo art. 14.

La presentazione di richiesta di autorizzazione e di D.I.L., su modelli diversi da quelli prima richiamati, non sono ritenute valide.

Considerando quanto attiene agli aspetti tecnici, dovrà essere presentato nei procedimenti in parola quanto di seguito indicato.

A) AUTORIZZAZIONI

- 1) richiesta di autorizzazione in originale, compilata sulla base dell'apposito modello, con allegata una copia della stessa, firmata dal proprietario o dall'avente titolo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Forestale della Toscana; l'originale della richiesta dovrà essere presentata in bollo, del valore legale corrente, alla stessa dovrà essere allegata un'ulteriore marca da bollo, sempre del valore legale corrente, che sarà apposta sul provvedimento finale;
- 2) fotocopia del documento d'identità del richiedente;
- 3) copia della ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria;
- 4) elenco particelle catastali e individuazione dell'area di intervento su estratto di planimetria catastale;

Unione dei Comuni VALDICHIANA SENESE

Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni associate in materia di vincolo idrogeologico di cui all'Art. 42 L.R. 39/2000

“INTERVENTI A CARATTERE EDILIZIO”

- 5) carta topografia in scala 1:10.000 estesa per un'area sufficientemente grande per comprendere l'esatta ubicazione dell'intervento, con individuazione puntiforme dell'area interessata;
- 6) dichiarazione del tecnico che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come bosco in base all'art 3 della Legge Forestale;
- 7) estratto di P.R.G. o del Regolamento Urbanistico con indicazione puntiforme dell'intervento;
- 8) estratto della carta d'uso del suolo anno 2005 (rilevabile nel Sito Internet della Provincia di Siena) con indicazione puntiforme dell'area d'intervento
- 9) foto aerea della zona di recente pubblicazione scaricabile da siti Internet Istituzionali (Regione Toscana, Provincia) con indicazione puntiforme dell'area d'intervento .
- 10) relazione geologica redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dal Regolamento Forestale della Toscana (art. 75), che contenga altresì:
 - a. stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico, desumibile dalla cartografia di P.R.G. o del Regolamento Urbanistico ovvero scaricabile dal sito Internet della Provincia di Siena;
 - b. estratto della carta di pericolosità e fattibilità geologica, ove esistente, allegata ai sensi della D.C.R. 94/85 o 26R/2007 al P.R.G. o al Regolamento Urbanistico del Comune su cui insiste l'intervento;
 - c. verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di “Rischio idraulico e idrogeologico”;
 - d. dichiarazione esplicita di fattibilità dell'intervento in relazione alle indagini effettuate ed eventuali condizioni o accorgimenti da adottare in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità esecutive delle opere, in conformità a quanto previsto dall'art. 101 comma 2° del Regolamento Forestale della Toscana;
- 11) progetto delle opere e dei lavori comprendenti la documentazione tecnica e gli elaborati grafici, presentati presso il Comune di riferimento. In particolare si considera come documentazione essenziale, oltre che quella indicata ai punti precedenti, la seguente:
 - a) piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto.
 - b) progetto di sistemazione esterna in scala minima 1:200 relativa all'area di intervento e ad un intorno significativamente esteso in relazione a :
 - l'individuazione e la quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno previsti in relazione a quanto disposto dall'art. 76 del Regolamento Forestale della Toscana;
 - l'individuazione delle opere relative al deflusso delle acque superficiali e sorgive che dovranno assicurare la mancata formazione di fenomeni di erosione e/o di ristagno, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 75 del regolamento Regolamento Forestale della Toscana;
 - l'eventuale riutilizzo dei terreni di risulta in relazione a quanto stabilito all'art. 77 del Regolamento Forestale della Toscana;
- 12) relazione descrittiva delle opere o dei lavori;
- 13) documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori (almeno 3 foto), debitamente datate, timbrate e firmate e planimetria con individuazione dei coni ottici di ripresa delle stesse;
- 14) dichiarazione di accettazione della direzione dei lavori da parte di un professionista abilitato.

Nei casi sotto descritti si dovrà presentare, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, quanto di seguito specificato:

- a) per le opere esistenti o già approvate ai fini idrogeologici e interessate da variante in corso d'opera, modifiche ai fabbricati concessionati, ecc..., dovrà essere indicato l'atto di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e modificato con evidenziazione in colore rosso per riporti di terreno ed ampliamenti, ed in colore giallo

Unione dei Comuni VALDICHIANA SENESE

Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni associate in materia di vincolo idrogeologico di cui all'Art. 42 L.R. 39/2000

“INTERVENTI A CARATTERE EDILIZIO”

per sterri e demolizioni. Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione ivi insistente.

- b) nel caso in cui la realizzazione dell'opera prevista comporti anche la trasformazione del bosco per un superficie superiore ai 2000 metri quadrati, la documentazione da inoltrare dovrà essere integrata con quella indicata dal Regolamento Forestale della Toscana (art. 81).

La documentazione sopra descritta, ad esclusione della domanda di cui al punto 1, dovrà essere presentata in n. 3 copie, di cui una sarà trattenuta agli atti del Servizio, una sarà trasmessa al Comune interessato e una al richiedente, qualora l'istanza sia stata presentata tramite SUAP le due copie saranno restituite allo stesso sportello.

B) DICHIARAZIONI INIZIO LAVORI

- 1) la dichiarazione di inizio lavori (D.I.L.) in doppia copia, deve indicare la data presunta dell'inizio dei lavori, la quale, comunque, non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell'Unione dei Comuni;
- 2) la fotocopia del documento di identità del richiedente come da disposizioni del Regolamento Forestale della Toscana;
- 3) copia della ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria;
- 4) tutti gli altri elaborati già previsti alla lettera A del presente articolo; qualora i lavori non implicino sostanziali variazioni al naturale o preesistente deflusso delle acque superficiali e non determinino significative variazioni morfologiche dell'area interessata, tale documentazione potrà essere presentata in forma semplificata

In conformità a quanto stabilito dal comma 9 dell'art. 75 del Regolamento Forestale della Toscana, le indagini e le verifiche a carattere geologico, relative ad opere di modesta entità rientranti nella tipologie elencate all'art. 100 del Regolamento Forestale, possono essere oggetto di relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area ed accertare la fattibilità delle opere o i movimenti di terreno .

Per quanto riguarda le opere di cui al comma 6 dello stesso articolo (realizzazione di pozzi ad uso domestico), la relazione geologica dovrà garantire la compatibilità dell'emungimento previsto, con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni e interferenza con il regime di eventuali sorgenti.

La documentazione di cui ai punti precedenti, ad esclusione della dichiarazione di cui al punto 1, dovrà essere presentata in n. 2 copie, di cui una sarà trattenuta agli atti del Servizio ed una sarà trasmessa all'interessato.

ART. 7 - INIZIO E TERMINE DEI LAVORI

I titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'ufficio titolare del procedimento di cui all'art. 2 della data di effettivo inizio dei lavori.

I medesimi titolari di autorizzazioni o di D.I.L. sono tenuti a comunicare il termine dei lavori; tale comunicazione deve pervenire entro il trentesimo giorno dall'effettivo completamento e comunque non oltre il trentesimo giorno oltre la validità dell'atto autorizzativo.

Unione dei Comuni VALDICHIANA SENESE

Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni associate in materia di vincolo idrogeologico di cui all'Art .42 L.R. 39/2000

“INTERVENTI A CARATTERE EDILIZIO”

Nel caso di lavori relativi all'esecuzione di pozzi, la comunicazione di fine lavori dovrà essere corredata da una relazione geologica che espliciti la profondità del pozzo eseguito, il livello statico riscontrato della falda idrica, la portata di esercizio ed ogni ulteriore indicazione richiesta con l'atto autorizzativo.

ART. 8 - TERMINI DEI PROCEDIMENTI

Per gli interventi soggetti a D.I.L. il procedimento si conclude per silenzio assenso decorsi 20 giorni dal ricevimento della dichiarazione, fatta salva l'adozione entro tale termine di apposita comunicazione di diniego o di sospensione. Entro tale termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con il rilascio della stessa entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, salvo quanto disposto al successivo art. 9.

ART. 9 - PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito dell'invio da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti, in modo particolare di tutti gli allegati previsti con il presente Regolamento.

Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni, ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine della definizione dell'istruttoria.

Il responsabile del procedimento può accogliere domande dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità o varianti ad autorizzazioni già rilasciate o a D.I.L. già assentite, che non comportino variazioni sostanziali ai fini del vincolo idrogeologico.

Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo di cui al precedente art. 8.

Dell'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo sarà data comunicazione nella richiesta integrativa di cui sopra.

ART. 10 - VARIANTI

La domanda di variante in corso d'opera deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

Le varianti preliminari o in corso d'opera di interventi soggetti a dichiarazione sono soggette alla presentazione di nuova dichiarazione.

Si rimanda altresì al precedente art.6 del presente Regolamento.

ART. 11 - VIGILANZA ED ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

Quanto previsto a carico dei singoli Comuni in base agli ordinamenti del titolo V, capo IV della Legge Forestale Regionale, in materia di sanzioni, è di competenza dell'Unione dei Comuni “Valdichiana Senese.

Unione dei Comuni VALDICHIANA SENESE

Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni associate in materia di vincolo idrogeologico di cui all'Art. 42 L.R. 39/2000

“INTERVENTI A CARATTERE EDILIZIO”

I pagamenti delle sanzioni relative alla materia di cui all'art. 42, comma 5, dovranno essere effettuati, indicando nella causale il numero e la data della sanzione oltre al nominativo del trasgressore su specifico c/c postale dell'Ente indicato sui modelli di domanda e di dichiarazione di cui all'art. 14

ART. 12 - INTERVENTI ESEGUITI IN DIFFORMITÀ ALLA NORMA

L'esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla dichiarazione o dall'autorizzazione rilasciata, configurandosi come violazioni delle norme contenute nella Legge Forestale e nel Regolamento Forestale della Toscana, comporta l'obbligo di ripristino e l'applicazione delle sanzioni amministrative. A seguito di infrazioni alla Legge Forestale o al Regolamento Forestale della Toscana, l'organo accertatore notifica al trasgressore il sommario processo verbale con cui è contestata la violazione e la trasmette all'Unione dei Comuni “Valdichiana Senese”, Area Tecnica.

A far data dalla notifica del sommario processo verbale con cui è contestata la violazione, è avviato d'ufficio il procedimento amministrativo ai fini dell'eventuale adozione delle prescrizioni per l'esecuzione dei lavori di ripristino, consolidamento od adeguamento dello stato dei luoghi di cui all'art. 85 della Legge forestale.

Qualora la notizia dell'illecito pervenga all'ufficio competente da segnalazioni, sopralluoghi o altro mezzo idoneo a determinare la conoscenza legale del fatto, il Responsabile del Servizio procede all'avvio del procedimento sanzionatorio.

Qualora per il ripristino dello stato dei luoghi sia accertata la necessità di eseguire opere o lavori tesi ad assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, il Responsabile del Servizio intima l'esecuzione di dette opere compreso i tempi per la realizzazione.

Considerato che le opere realizzate sono legate ad autorizzazioni di carattere edilizio, anche il loro eventuale mantenimento deve intendersi legato alla domanda di sanatoria di tale carattere e solo in presenza di domanda di sanatoria edilizia potrà essere esaminata la possibilità del mantenimento delle opere realizzate in difformità alla normativa forestale.

Per il mantenimento di opere realizzate in violazione della Legge Forestale e del Regolamento Forestale, l'esecutore o chi ne ha titolo ai sensi della vigente normativa, deve presentare specifica domanda entro 90 gg dalla data di notifica del sommario processo verbale con cui è contestata la violazione.

La domanda oggetto di autorizzazione in sanatoria per opere e lavori realizzati in assenza della prescritta autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, compilata sulla base dell'apposito modello di cui all'art.14, con allegata una copia della stessa, firmata dal proprietario o dall'avente titolo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Forestale, dovrà essere presentata in bollo, del valore legale corrente, alla stessa dovrà essere allegata un'ulteriore marca da bollo, sempre del valore legale corrente, che sarà apposta sul provvedimento finale.

La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta per le Autorizzazioni e di cui al precedente art. 9 con riferimento allo stato attuale e allo stato originario dell'opera oggetto di sanatoria.

Nella domanda si deve inoltre dare atto:

1. della conformità degli interventi alla normativa forestale e del vincolo idrogeologico esistente al momento della commissione dell'abuso;
2. della conformità degli interventi alla normativa forestale e del vincolo idrogeologico esistente al momento della presentazione della domanda.

La domanda di mantenimento interrompe il termine del procedimento per il ripristino dello stato dei luoghi.

Il mantenimento delle opere è in ogni caso condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative elevate ai sensi del Capo IV della LR 39/2000 da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Il procedimento per l'espressione dell'autorizzazione sul vincolo idrogeologico in merito al mantenimento delle opere si conclude entro 90 giorni dalla richiesta; potranno essere prescritti lavori ed

Unione dei Comuni VALDICHIANA SENESE

Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni associate in materia di vincolo idrogeologico di cui all'Art .42 L.R. 39/2000

“INTERVENTI A CARATTERE EDILIZIO”

opere che risultino necessari alla ricostituzione del bosco e/o ad assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.

Per quanto riguarda il mantenimento di opere in presenza di norme relative a eventuali condoni edilizi, si farà riferimento agli specifici provvedimenti di Legge.

La presentazione della domanda di mantenimento di opere realizzate in violazione della Legge Forestale e del Regolamento Forestale della Toscana, su modelli diversi da quelli di cui al successivo art. 14 non sono ritenute valide.

ART. 13- MODULISTICA

Le domande di autorizzazione, le dichiarazioni di inizio lavori e le domande di mantenimento di opere, di cui al precedente articolo, sono presentate all'Unione dei Comuni nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento e mediante la modulistica predisposta a cura dell'Area Tecnica – Servizio Ambiente -Ufficio Associato Vincolo Idrogeologico. La modulistica è acquisibile dal sito informatico dell'Ente, presso l'ufficio preposto e presso lo sportello SUAP.

ART. 14 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Le domande di autorizzazione, le dichiarazioni di inizio lavori, le richieste di variante delle stesse nonché le domande di mantenimento di cui all'art. 13 (autorizzazioni in sanatoria) dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento per il rimborso spese degli stampati e dei sopralluoghi dei diritti di istruttoria quantificati come sotto riportato:

- denuncia inizio lavori € 25,00
- autorizzazione € 50,00
- autorizzazione in sanatoria € 100,00

Il pagamento dei diritti di istruttoria dovranno essere effettuati con bollettino su specifico c/c postale dell'Ente indicato sui modelli di domanda e di dichiarazione di cui all'art. 14 (causale di versamento “D.I.L./V.I. e nominativo del richiedente” - “Autorizzazione/V.I. e nominativo del richiedente” - “Sanatoria/V.I. e nominativo del richiedente”) o presso la Tesoreria dell'Unione dei Comuni “Valdichiana Senese”.

ART. 16 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate prima del 31.12.2008 presso l'Ufficio associato della Comunità Montana del Cetona e presso l'ufficio associato dei Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, sono considerate valide ove conformi alla normativa ed ai rispettivi regolamenti vigenti al momento di presentazione delle stesse e gli atti autorizzativi, ove prescritto, saranno rilasciati dal Servizio titolare del procedimento di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della Legge Forestale e del Regolamento Forestale della Toscana.